



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Marca da bollo: 01151251123006

Nr. Prot. indicato nella mail certificata

Pratica SUAP n. 136/2016

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che il Sig. Bianchi Davide nato a Imperia il 05/06/1981, in qualità di legale rappresentante della Società ENERGETICAMBIENTE S.R.L. con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4 Palazzo Q5 in data 08/06/2016 al prot. 18950 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di questo Comune, domanda, a seguito di affitto di ramo d'azienda, di variazione di titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da codesto SUAP, con provvedimento prot. 21946 del 22/07/2015 (pratica SUAP 226/2014) in capo alla Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4 Palazzo Q6, per l'esercizio presso la sede operativa sita in Mondovì (CN), Via Aosta, 4/6, dell'attività IPPC 5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;
- che la domanda sopra indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento ordinario di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 160/2010 e s.m.i., avvio comunicato il 10/06/2016 con nota prot. 19251;
- che il SUAP ha richiesto alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio – di compiere l'attività amministrativa corrispondente al procedimento anzidetto e di adottare la conseguente determinazione finale, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo;
- che, all'esito delle valutazioni istruttorie di competenza, il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo ha trasmesso – con nota prot. 51836 del 06/07/2016 pervenuta a questo SUAP in data 08/07/2016 prot. 22444 – relazione in cui viene espresso parere favorevole in ordine alla variazione di titolarità a favore della ditta richiedente dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sopra richiamata;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 6 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.C. 16/01/2014 n. 4;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue;

AUTORIZZA

la variazione di titolarità, a favore della Ditta ENERGETICAMBIENTE S.r.l., con sede legale nel Comune di Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q5 – dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questo SUAP con Provvedimento prot. 21946 del 22/07/2015 (Pratica SUAP n. 226/2014) – così come aggiornato dal Provvedimento prot. 25996 del 10/09/2015 e dalla nota provinciale prot. n. 39150 del 21/05/2016 – in capo alla Ditta AIMERI AMBIENTE S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6 – per l'esercizio, presso la sede operativa sita in Mondovì (CN), Via Aosta, 4/6, dell'attività IPPC 5.5.: Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni contenute e richiamate nei predetti provvedimenti e atti;

prescrivendo altresì che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad aggiornare, tempestivamente - inviandone le copie necessarie alla Provincia - le garanzie finanziarie prestate alla Provincia per assicurare, in ogni momento, la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente

Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Mondovì, 9 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELLO SUAP
F.to digitalmente Avv. M. Luisa Mazza